

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica inteso a:

- promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto; e
- fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti,

senza però compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sostanza»: gli elementi chimici ed i loro composti come definiti dall'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾;
- b) «preparato»: i miscugli o le soluzioni, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;
- c) «gruppo di prodotti»: i prodotti destinati a scopi analoghi e che possono essere usati in modo equivalente;
- d) «dalla culla alla tomba»: il ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione, compresa la selezione delle materie prime, alla distribuzione, al consumo e all'uso, fino all'eliminazione dopo l'uso.

Articolo 4

Principi generali

1. Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti che rispondono agli obiettivi definiti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

⁽¹⁾ GU n. L. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/410/CEE (GU n. L. 228 del 17. 8. 1991, pag. 47).

2. Il marchio di qualità ecologica non è assegnato in nessun caso:

- a) ai prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE ⁽²⁾.

Può essere assegnato ai prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come pericolosi ai sensi delle citate direttive se tali prodotti rispondono alle finalità dell'articolo 1;

- b) ai prodotti fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo all'uomo e/o all'ambiente.

3. I prodotti importati nella Comunità, per i quali è richiesta l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai sensi del presente regolamento, devono rispettare per lo meno gli stessi rigorosi criteri dei prodotti fabbricati nella Comunità.

Articolo 5

Gruppi di prodotti e criteri ecologici

1. Le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti.

I gruppi di prodotti, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo e la rispettiva durata di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7, previa procedura di consultazione di cui all'articolo 6.

2. La Commissione avvia tali procedure su richiesta dell'organismo competente o degli organismi competenti di cui all'articolo 9 o di propria iniziativa. L'organismo competente può agire di propria iniziativa o su richiesta di un gruppo o di una persona interessata; in quest'ultimo caso stabilisce l'opportunità di tale richiesta. Prima di presentare una richiesta alla Commissione, l'organismo competente consulta gli ambienti interessati ed informa la Commissione dell'esito delle consultazioni.

3. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti in concorrenza fra loro destinati a scopi analoghi e che possono essere usati in modo equivalente.

4. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo globale («dalla culla alla tomba»), in base alle finalità di cui all'articolo 1, ai principi generali di cui all'articolo 4 e ai parametri dello schema indicativo riportato nell'allegato I. I criteri devono essere precisi, chiari e obiettivi onde garantire l'uniformità di applicazione da parte degli organismi competenti. Devono assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, devono basarsi, ove sia possibile, sull'uso di tecnologie pulite e, se del caso, riflettere l'opportunità di ottimizzare la durata del prodotto.

⁽²⁾ GU n. L. 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.